

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 3 maggio 1999, prot. n. 2332/1.3.17

Ricezione liste candidati elezioni amministrative 13.6.1999.

Con nota del 24 aprile u.s. il Segretario comunale di codesto Comune ha chiesto se, in occasione della presentazione delle candidature per le elezioni amministrative del prossimo 13 giugno, il segretario comunale, cui spetta garantire la ricevibilità delle candidature stesse, qualora risulti impegnato a scavalco in altro Comune, possa delegare a ciò un impiegato comunale.

In merito corre l'obbligo di segnalare che, ai sensi dell'articolo 28, comma 10, del D.P.R. 570/60, la presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune e che il successivo comma 11, del medesimo articolo, prevede che del deposito venga rilasciata ricevuta dal segretario comunale o da chi lo sostituisce legalmente.

È pertanto lo stesso disposto normativo ad ammettere che il segretario comunale possa essere sostituito in tale incombenza e non vi è ragione per ritenere che tale sostituzione non possa avvenire in favore di un impiegato del comune, sia esso il responsabile del servizio, o altro, ritenuto idoneo.

Tale avviso è stato espresso anche dal Ministero dell'interno, in considerazione, tra l'altro, della realtà esistente nei comuni più piccoli, laddove, in molti casi la segreteria comunale è gestita in convenzione con altro o altri comuni, e dove quindi, il segretario è fisicamente impossibilitato a garantire la propria presenza in due sedi contemporaneamente.

Date tali premesse, ne consegue il conforme avviso di questo Servizio.